

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 96 del 02/07/2021

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Rubiera (RE) ha esaminato la proposta di deliberazione indicata in oggetto unitamente ai relativi allegati.

PREMESSO che l'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018, "*Fondo risorse decentrate: costituzione*", stabilisce le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente elencando ai commi 2 e 3 le risorse "*stabili*" e "*variabili*";

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 650 del 7 novembre 2018 con la quale, fra l'altro, è stato definito l'unico importo consolidato di cui all'articolo 67, comma 1 del CCNL 21/5/2018 in € 240.043,40;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 22 giugno 2021 con la quale sono stati emanati indirizzi in materia di risorse variabili di cui all'articolo 67, comma 3, del predetto CCNL;

VISTE le seguenti norme del d.lgs. 165/2001:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.*";
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di*

bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

• l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: "... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

RICORDATO che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 stabilisce: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

VISTA l'allegata relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo, redatta in collaborazione con la Gestione unica del personale, dalla quale risulta:

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse stabili	256.439,55
Risorse variabili	9.094,56
Totale fondo tendenziale	265.534,11
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse	-74.548,67
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	190.985,44
Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni	8.623,71
Di cui risorse sottoposte a limitazioni	182.361,73

Come meglio dettagliata nelle tabelle riportate nella proposta di deliberazione;

esprime

parere favorevole alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 20212, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Cesenatico, 02/07/2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Turatti Marco



